



PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI PRIMA FASCIA PER IL GSD MATH-04 SSD MATH-04/A PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA, MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010 (D.R. n. 2840 del 18/11/2025).

VERBALE N. 1A

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.D. n. 109 del 22/05/2026 (Prot. 0066958) composta da:

- Prof.ssa Annunziata Palumbo, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, GSD MATH-04, SSD MATH-04/A, dell'Università degli Studi di Messina;
- Prof. Natale Manganaro, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, GSD MATH-04, SSD MATH-04/A, dell'Università degli Studi di Messina;
- Prof. Francesco Oliveri, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, GSD MATH-04, SSD MATH-04/A, dell'Università degli Studi di Messina

si riunisce al completo il giorno 5 Giugno 2026 alle ore 9:00 presso i locali del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra per predeterminare i criteri di massima con cui sarà effettuata la valutazione dei candidati.

I componenti della Commissione, presa visione del Regolamento di Ateneo relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia e del bando di indizione della procedura, procedono alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Annunziata Palumbo e del Segretario nella persona del Prof. Francesco Oliveri.

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione.

I lavori della Commissione si concluderanno entro quattro mesi dalla data di nomina della stessa.

La valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica e delle pubblicazioni sarà effettuata in base ai parametri di cui al D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, e nel rispetto degli standard qualitativi di seguito specificati.

Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.

Ai fini della valutazione dell'attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate le attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui i candidati risultano essere i relatori, nonché i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione le seguenti attività:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni, sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee o gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. È tenuta in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Relativamente al punto e), la Commissione stabilisce che, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, gli indicatori bibliometrici potranno essere usati a integrazione della valutazione scientifica da parte della Commissione. La motivazione per tale scelta (condivisa dai proff. Palumbo e Oliveri) tiene conto delle indicazioni contenute nel "*Code of Practice*" della *European Mathematical Society*, nel documento "*Recommendation on the evaluation of individual researchers in the mathematical sciences*" dell'*International Mathematical Union*, pienamente in linea con le indicazioni dell'*Unione Matematica Italiana*, recentemente ribadite in un seminario online tenutosi il 29 Aprile 2026.

Alcuni documenti di riferimento sono reperibili in rete:

<http://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Report/CitationStatistics.pdf>

<http://www.euro-math-soc.eu/system/files/uploads/COP-approved.pdf>

<http://umi.dm.unibo.it/wp-content/uploads/2013/08/valutazione.pdf>

La Commissione non prevederà un punteggio per la titolarità di brevetti in quanto non rilevante per il settore concorsuale oggetto della valutazione.

Inoltre, la Commissione non considererà l'attività assistenziale in quanto non prevista per il settore concorsuale oggetto della valutazione.

La Commissione, nel rispetto del Regolamento di Ateneo relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, attribuisce **max 60/100 punti** alla valutazione dell'attività scientifica, e **max 40/100 punti** alla valutazione dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Queste due sezioni prevedono diverse voci, a ciascuna delle quali la Commissione attribuisce un punteggio massimo, come di seguito specificato.

a) ATTIVITÀ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: punteggio massimo 60/100:

	PUNTEGGIO
A1. Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste.	Max 10 punti
A2. Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.	Max 1 punto
A3. Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale.	Max 6 punti
A4. Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale.	Max 10 punti
A5. Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione.	Max 12 punti ottenuti assegnando a ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 0.4 punti.
A6. Congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate.	Max 6 punti ottenuti assegnando a ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 0.2 punti.
A7. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica.	Max 12 punti assegnando a ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 0.4 punti.
A8. Determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.	Max 3 punti ottenuti assegnando a ciascuna pubblicazione fino a un massimo di 0.1 punti.

b) ATTIVITÀ DI DIDATTICA, DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI: punteggio massimo 40/100:

	PUNTEGGIO
B1. Volume e continuità delle attività didattiche, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità.	Max 30 punti
B2. Attività di tutorato delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato di cui il candidato risulta essere relatore, seminari, esercitazioni e tutoraggio degli studenti.	Max 10 punti

Al fine di rendere il più possibile trasparente e obiettiva la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione decide di attribuire dei pesi numerici ai vari elementi valutabili inclusi nelle diverse voci. In fase di valutazione dei candidati si procederà inizialmente con una *valutazione sommativa* sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli valutabili. Escludendo la valutazione delle 30 pubblicazioni presentate dai candidati, in tutte le altre voci la quantità di titoli dei candidati non è stimabile *a priori*, per cui c'è la possibilità che in una o più voci i candidati possano avere una *valutazione sommativa* eccedente il massimo previsto. Per evitare distorsioni, il prof. Oliveri propone una metodologia per la quale nelle varie voci l'attribuzione finale dei punteggi ai candidati conservi le proporzioni tra le valutazioni sommative dei titoli. Operativamente, propone che, qualora il punteggio sommativo di almeno un candidato in una voce superasse il massimo previsto, i punteggi di fatto attribuiti ai candidati dovranno essere riscalati per riportarli nei limiti previsti mantenendone invariate le proporzioni relative. Questo procedimento garantisce una valutazione comparativa dei candidati indipendente dalla scelta dei pesi numerici dei vari titoli e priva di distorsioni. I pesi numerici dei titoli in ogni voce sono attribuiti in base ad una comparazione della rilevanza dei titoli afferenti ad una medesima voce.

Nel dettaglio, se in una voce il massimo punteggio attribuibile è X , denotando con X_i il punteggio sommativo dell' i -esimo candidato, e con M il massimo dei punteggi sommativi dei candidati, se $M > X$, allora il punteggio ricalcolato attribuito all' i -esimo candidato sarà pari a $X_i * X / M$; nel caso questa evenienza non si verificasse, all' i -esimo candidato verrà attribuito il punteggio sommativo X_i .

La prof.ssa Palumbo condivide questa metodologia di calcolo in quanto basata sulla parametrizzazione proporzionale dei punteggi sommativi; essa consente di mantenere invariati in ciascuna voce i rapporti relativi tra le valutazioni complessive dei titoli dei candidati, garantendo la coerenza del sistema di attribuzione dei punteggi indipendentemente dalle unità di misura utilizzate.

Il prof. Manganaro si dice contrario a questa metodologia con la seguente motivazione. "Sono contrario ad adottare il metodo di calcolo dei punteggi assegnati alle varie voci basato su un procedimento di normalizzazione (proporzionalità) rispetto al massimo punteggio ottenuto dai candidati. Ritengo, infatti, che l'adozione di criteri di normalizzazione all'interno di una valutazione comparativa per professori universitari sia metodologicamente errata e va contro qualsiasi criterio di discrezionalità tecnica di cui deve godere la commissione. La valutazione comparativa per i professori universitari si dovrebbe basare su un raffronto complessivo delle capacità, del curriculum e dei titoli dei candidati. La normalizzazione "impedisce" ai commissari di valutare l'impatto e il valore assoluto della figura scientifica dei candidati nella loro globalità. Il compito fondamentale della commissione giudicatrice è quello di esprimere un giudizio di valore qualitativo, motivandolo, eventualmente, anche tramite valori numerici. Ciò non è consentito da un procedimento di normalizzazione che, automatizzando l'esito del giudizio, potrebbe portare a picchi eccezionali di un singolo candidato, non riconoscendo il valore reale degli altri. Non a caso, per quel che a me risulta, in nessun concorso di professore universitario svoltosi in Italia si sono adottati criteri basati su procedimenti di normalizzazione. Qualora si volesse fare ciò, allora sarebbe più equo valutare le attività svolte dai candidati in relazione agli anni di servizio degli stessi. In relazione a ciò ricordo che il Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sent. N. 3668 dell'11 dicembre 2023 scrive: *La scelta operata dalla Commissione di normalizzare il criterio all'età accademica appare logica perché porta a preferire un candidato già produttivo nonostante la ridotta età accademica, rispetto ad un altro candidato che in un tempo più lungo ha raggiunto risultati sostanzialmente analoghi.*"

Il prof. Oliveri osserva che un criterio che rispetti la proporzionalità sui punteggi attribuiti ai candidati sulla base dei titoli valutabili da loro presentati è metodologicamente corretto in quanto evita quella "discrezionalità" (il cui confine con l'arbitrarietà è sottilissimo) e consente di rendere la valutazione comparativa dei candidati il più possibile trasparente e aderente al vero. L'arbitrarietà di una valutazione che non rispetti un criterio di proporzionalità (proponendo una artificiosa saturazione) risiede nella scelta dei pesi numerici associati ai vari titoli valutabili. Ancora, effettuare una valutazione ispirata a un criterio di proporzionalità dei punteggi che riflette la quantità e rilevanza dei titoli valutabili, è automaticamente indipendente dai valori numerici attribuiti ai vari titoli, purché

tra titoli appartenenti alla stessa fattispecie si propongano dei rapporti razionali in base alla loro rilevanza, circostanza ben chiara alla Commissione fin dal suo insediamento. Mantenere un criterio di proporzionalità, infine, non ha effetti collaterali di alterazione della graduatoria: in mancanza di tale metodologia, tutte le graduatorie possibili possono verificarsi scegliendo “opportunamente” i pesi da attribuire ai vari titoli. Mettere in gioco l’età accademica e usare questo parametro per “normalizzare” i punteggi è corretto solo nel caso in cui la valutazione richieda una misura di intensità. Le quantità *estensive* (come il volume dell’attività didattica, o il numero delle relazioni a convegno, o la produzione scientifica complessiva, etc.) sono frutto di somme e non di complessi algoritmi non previsti né dal bando né dai regolamenti attualmente vigenti. Infine, il riferimento del prof. Manganaro a una sentenza del Tar Sicilia, Palermo (sez. I, sent. N. 3668 dell’11 dicembre 2023), che riguarda un concorso di ricercatore, la normalizzazione sull’età accademica di cui si parla si riferisce ad un indicatore (l’indice di Hirsch) e non al complesso dei titoli; il bando del presente concorso, il Regolamento dell’Università di Messina che disciplina la materia, e il D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, chiaramente utilizza la parola “intensità” soltanto in riferimento alla produzione scientifica complessiva. A proposito di sentenze, il prof. Oliveri ricorda che in un recente concorso per Professore Ordinario del SSD MATH-04/A bandito dall’Università di Bologna non è stato rispettato un criterio di proporzionalità nella valutazione dell’attività didattica dei candidati. Successivamente, sono stati accolti due ricorsi da parte di un candidato che hanno ribaltato la graduatoria originariamente prevista (sentenze n. 705/2021 e 319/2022 del TAR Emilia Romagna)”.

Interviene la prof.ssa Palumbo che ribadisce come l’uso combinato della parametrizzazione lineare nella componente aperta (attività di ricerca, consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale, attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti) e della somma diretta nella componente chiusa (valutazione delle 30 pubblicazioni) soddisfa due principi fondamentali nella valutazione comparativa fra candidati: il principio di proporzionalità (non appiattimento del merito), e il principio di oggettività (imparzialità valutativa).

Al termine della discussione, il Presidente mette ai voti questa metodologia di calcolo dei punteggi da assegnare ai candidati, che viene approvata a maggioranza con il voto contrario del prof. Manganaro.

I proff. Manganaro e Oliveri invitano il Presidente a formulare una proposta con i pesi numerici da attribuire ai vari titoli presentati dai candidati da discutere nella prossima riunione.

Alle ore 12:00 la riunione è interrotta, e la Commissione si riaggiornerà al 9 Giugno 2026 alle ore 9:30 per continuare la determinazione dei criteri di valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE:

Prof.ssa Annunziata Palumbo

Prof. Natale Manganaro

Prof. Francesco Oliveri